



Allegato "A" al numero 42.355/29.250 di repertorio

FONDAZIONE
GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA" (di seguito "la Fondazione"). La denominazione può essere utilizzata in qualunque forma grafica ed anche nella forma abbreviata "G.A.R.I." e "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana".
2. La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate.
3. La Fondazione ha durata illimitata.
4. La Fondazione ha sede in Roma ed esercita la propria attività in Italia ed all'estero.

Art. 2


Delegazioni ed Uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Scopi

1. La Fondazione intende porsi quale istituzione culturale-scientifica permanente, snodo di ricerca, approfondimento, supporto, valorizzazione, tutela e divulgazione perseguendo finalità: a) di invenzione e scoperta, accademiche, di ricerca e approfondimento scientifico, diffusione e divulgazione degli studi in materia di Pubblica Amministrazione; b) di innovazione e sviluppo tecnologico anche attraverso l'alta formazione e la ricerca; c) di sviluppo della qualità in ogni ambito della pubblica amministrazione, anche nei servizi da quest'ultima gestiti o vigilati; d) di promozione delle attività e dei beni di interesse artistico e culturale.
2. La Fondazione promuove la conoscenza, anche attraverso l'istituzione di Università, Accademie e/o Centri di Competenza, corsi e scuole anche di specializzazione, compie indagini, monitoraggi, analisi e sondaggi, per acquisire e diffondere la conoscenza nelle materie afferenti la P.A.
3. La Fondazione svolgerà ogni attività tesa allo studio, all'implementazione e lo sviluppo delle nuove tecnologie



riguardanti principalmente alta tecnologia, l'intelligenza artificiale, la robotica, la logistica, i big data, traduttori simultanei ed energia pulita.

4. In particolare, la Fondazione si prefigge altresì lo scopo di promuovere, con prospettive di respiro europee ed internazionali, ricerche, studi, approfondimenti, eventi formativi, seminari, convegni, dibattiti mediante un approccio orientato al supporto istituzionale, per diffondere e divulgare la cultura della Trasparenza, Anticorruzione, efficienza, efficacia della Pubblica Amministrazione, la dematerializzazione, digitalizzazione, semplificazione amministrativa, contenimento della spesa pubblica, valorizzando strumenti di raccordo permanente tra cittadini, imprese e P.P.A.A.

5. La Fondazione intende sostenere iniziative editoriali e divulgative nonché di assistenza sia mediante progetti concreti a vantaggio di enti pubblici e privati sia attraverso l'utilizzo della tecnologia e la valorizzazione della giurimetria per l'emancipazione della cultura gestionale ed organizzativa della P.A. nonché la costruzione di reti di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con i quali sia possibile un'integrazione di competenze e know-how.

6. La Fondazione promuove e sostiene l'evoluzione del processo di ottimizzazione della pubblica amministrazione sia in ambito soggettivo - rispetto agli attori - che oggettivo - rispetto alle buone pratiche sviluppando attività di ricerca, studio e certificazione sui processi di innovazione, anche con riferimento allo sviluppo di modelli di controllo, di auditing, di benchmarking, di impatto delle politiche pubbliche di governance e di government, di implementazione di tecniche di valutazione e misurazione dell'azione amministrativa e dei suoi effetti creando modelli, strumenti informativi ed algoritmi di controllo che consentano il monitoraggio oggettivo dell'andamento gestionale delle P.A. anche al fine di assicurare la più completa informazione ai cittadini e alle imprese delle opportunità promananti a livello centrale e periferico. In tale ottica la Fondazione promuove altresì le iniziative di approfondimento in merito agli interventi ed agli effetti delle pronunce di tutte le Autorità amministrative, anche giurisdizionali che possano incidere nell'ambito della Pubblica Amministrazione, suggerendo nuove forme giuridiche ed adeguati sistemi di controllo.

7. La Fondazione tutela e rappresenta gli interessi degli aderenti e dei sostenitori coadiuvandoli anche mediante attività di consulenza, di assistenza nonché nella realizzazione di specifici progetti, ha legittimazione ad agire e processuale in nome e per conto degli aderenti nelle materie in cui opera la Fondazione, favorisce altresì la

circularità delle innovazioni e dei modelli di successo, attraverso l'aggregazione dei partecipanti, procede all'ottimizzazione e allo sviluppo di strumenti già realizzati, realizza servizi che siano di ausilio e supporto nelle materie di competenza della Fondazione, e con la promozione di azioni, finanche collettive di tutela, class action, ricorsi collettivi, avviando altresì tutti gli interventi, nelle sedi amministrative, istituzionali, e giudiziarie, necessari all'assistenza, sostegno di chi fa parte a vario titolo della Fondazione.

8. La Fondazione approfondisce, sul piano scientifico e giuridico, le iniziative dirette a contrastare i fenomeni corruttivi promuovendo sia a livello nazionale che internazionale/europee le iniziative idonee a sollecitare i controlli e le azioni di lotta alla corruzione, sviluppa altresì analisi e proposte volte alla semplificazione amministrativa, dematerializzazione anche al fine di contribuire alla competitività delle imprese e alla riduzione degli oneri burocratici per l'ottimizzazione dei rapporti dei cittadini e la P.A.


9. La Fondazione, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, svolge un ruolo propositivo nei confronti di ogni organismo, ente istituzionale nazionale, europeo, internazionale competente nella materie di volta in volta attenzionate dalla Fondazione, eventualmente favorendo azioni comuni e lo scambio di esperienze. Inoltre promuove ogni azione utile al rilancio della cultura, dello sport, dell'aggregazione e coesione sociale e del turismo e della definizione ed attuazione delle strategie operative necessarie al raggiungimento delle finalità.

10. Tutte le varie attività verranno altresì realizzate al fine di divulgare, tra i soggetti che partecipano a vario titolo al raggiungimento delle finalità della Fondazione, le migliori soluzioni e buone pratiche in grado di emancipare la Pubblica Amministrazione, cittadini ed imprese, promuovendo altresì lo scambio di informazioni, esperienze e soluzioni a vantaggio di funzionari e amministratori, del personale della P.A. anche tramite formazione manageriale e tecnico-professionale e predisposizione di modelli di buone pratiche, diffusione altresì della conoscenza della PA presso privati, imprese e professionisti, anche favorendo lo scambio di esperienze professionali fra soggetti provenienti da realtà diverse, ricercando e selezionando competenze e professionalità specifiche.

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:



- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o detenuti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze nonché per ottenere l'affidamento di archivi e materiali storico-culturali-giuridici per le proprie finalità istituzionali;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, seminari procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative anche editoriali ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- g) partecipare a procedure comparative, competitive o concorsi di qualunque genere, bandi nazionali e europei per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari, promuovere e finanziare ricerche, raggiungere accordi, stipulare convenzioni e protocolli d'intesa con università ed altre istituzioni di ricerca, nonché con organi istituzionali/governativi nazionali ed internazionali, attivare borse di studio, erogare premi, elaborare progetti editoriali attinenti direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- i) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione con qualunque mezzo anche digitale;
- j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al

perseguimento delle finalità istituzionali;

l) instaurare rapporti di collaborazione con enti similari a carattere nazionale ed internazionale, nonché stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati;

m) sviluppare partnership e rapporti di collaborazione con amministrazioni internazionali, europee, nazionali, regionali e locali e, in genere, organismi pubblici o privati, italiani od esteri;

n) ricevere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;

o) concludere protocolli e convenzioni, conferire incarichi, acquisire e cedere beni e diritti di qualsiasi natura;

p) assumere personale e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto; essa potrà altresì coordinarsi con altri enti operanti nel settore, aggregare altri organismi per rendere più efficace la propria azione, nonché partecipare a società, consorzi, associazioni ed altre strutture organizzative aventi finalità similari alle proprie.


Art. 5 Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 6 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo ovvero, successivamente, dagli Aderenti istituzionali o dai sostenitori;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del



Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi del Fondatore Promotore, degli Aderenti istituzionali e sostenitori;
- dai ricavi da incarichi, attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore promotore;
- Aderenti istituzionali;
- Sostenitori.

Art. 10

Fondatore promotore

Sono Fondatori promotori tutti coloro che partecipano alla costituzione della Fondazione conferendo il patrimonio iniziale della medesima.

Art. 11

Aderenti istituzionali e Sostenitori

Possono divenire Aderenti istituzionali, nominati tali previo parere favorevole del Fondatore Promotore, esclusivamente soggetti pubblici, enti, organismi istituzionali, società partecipate dal pubblico che assumano l'impegno di perseguire gli scopi della Fondazione e la realizzazione dei suoi programmi o progetti contribuendo al Fondo di Dotazione o

anche al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione ovvero mediante conferimento di beni secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto. Gli Aderenti istituzionali partecipano al Consiglio Direttivo e all'Assemblea istituzionale attraverso un loro rappresentante nominato da ciascun aderente istituzionale.

Possono divenire Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private e gli enti ed organismi che, condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione contribuiscono mediante contributi in denaro, una tantum, annuali o pluriennali con le modalità ed in misura stabilite, anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ovvero attraverso un'attività, anche professionale o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento degli aderenti istituzionali nonché dei sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti Istituzionali e i sostenitori potranno destinare propri contributi con parere favorevole del Fondatore promotore a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Aderente e Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 12 Aderenti Esteri


Possono essere nominati Aderenti, previo gradimento del Fondatore promotore anche gli enti, soggetti pubblici, organismi istituzionali aventi sede all'Estero.

Art. 13 Prerogative dei sostenitori alla Fondazione

I Sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

Art. 14 Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione degli Aderenti istituzionali e con la maggioranza semplice l'esclusione dei sostenitori per giustificati motivi, inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente



Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Gli Aderenti istituzionali e i sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. La perdita della qualità di Aderente istituzionale e di sostenitore non comporta il diritto alla restituzione delle erogazioni a qualunque titolo effettuate, non si dà luogo a ripetizione né è possibile rivendicare diritti sulle prestazioni effettuate e sul patrimonio. Il recesso avviene mediante lettera raccomandata inviata al Consiglio di Amministrazione ed ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

Art. 15

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea istituzionale;
- il Direttore Generale;
- il Consiglio Scientifico;
- il Revisore dei Conti.

Art. 16

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da 3 (tre) a 7 (sette). La sua composizione sarà la seguente:

- a) fino a cinque membri nominati dal Fondatore Promotore;
- b) eventualmente fino a due membri nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri da parte del Fondatore promotore.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo

che li ha nominati prima della scadenza del mandato. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente e possono essere rinnovati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- 1) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 11 possono divenire Aderenti istituzionali e sostenitori;
- 4) individuare le aree di attività della Fondazione;
- 5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali, Fondazioni o Associazioni;
- 6) nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
- 7) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;
- 8) nominare i componenti del Comitato Scientifico e del Comitato dei Saggi;
- 9) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello Statuto;
- 10) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 11) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, previo parere favorevole del Fondatore promotore, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- 12) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni, statutarie e previo parere

favorevole del Fondatore promotore lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina del Fondatore Promotore. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Art. 17

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dal Fondatore Promotore. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 18

Presidente

Il Presidente della Fondazione è il fondatore promotore che resta in carica vita natural durante, salvo sua anticipata rinuncia alla carica stessa.

In caso di rinuncia o dopo la morte del fondatore, gli succederà nella presidenza la persona da lui indicata con atto in forma scritta o con testamento. In mancanza di indicazione testamentaria o di dichiarazione giudiziale di invalidità della stessa ovvero di mancata accettazione da parte del designato o dei designati in subordine, il Presidente sarà designato dal Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 19

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (denominato anche in breve Direttivo) è costituito dal Promotore fondatore e dagli Aderenti istituzionali ed è presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Direttivo ha funzioni consultive e propositive rispetto al Consiglio di Amministrazione ed esprime il suo parere, non vincolante, sull'andamento economico e sulla relazione annuale sull'attività, nonché promuove iniziative tese al reperimento di fondi per l'attività di ricerca scientifica della Fondazione sia attività e manifestazioni volte alla conoscenza delle tradizioni, delle culture e dei processi di innovazione tecnologica. Inoltre il Direttivo propone orientamenti e priorità circa le attività di ricerca e sviluppo dell'alta tecnologia applicata alla P.A. nonché l'individuazione e la promozione capillare della divulgazione della conoscenza sull'intero territorio nazionale anche attraverso la proposta di una specifica pianificazione e di un cronoprogramma di attuazione.

Il Direttivo può nominare due componenti del Consiglio di Amministrazione secondo il regolamento che verrà adottato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce anche modalità e funzioni.

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione. Le sue adunanze sono presiedute dal Presidente della Fondazione e sono validamente costituite qualunque sia il numero dei componenti presenti, personalmente o per delega scritta ad altro componente.

Gli Enti sono rappresentati da un loro incaricato senza alcuna formalità.

Il Consiglio Direttivo esprime i suoi pareri, le sue proposte e le sue deliberazioni a maggioranza dei componenti presenti o rappresentati.

Delle adunanze del Consiglio Direttivo si redige verbale, a

cura del Segretario dell'adunanza, designato dal Presidente, che viene trascritto nell'apposito libro.

Art. 20

Assemblea istituzionale

L'Assemblea istituzionale è un organo consultivo che si compone di un numero variabile di membri, privo di poteri gestionali, i cui partecipanti indicati dagli aderenti e dai sostenitori e secondo le modalità ed nella misura stabilite, anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione, possono procedere alla presentazione di proposte per iniziative ed interventi in aree determinate e portare le proprie conoscenze ed esperienze al servizio della Fondazione in occasione dell'Assemblea che si riunirà secondo le modalità e tempi che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione .

Art. 21

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato, previo parere favorevole del fondatore promotore, dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico. Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- da esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

Consiglio Scientifico - Comitato dei Saggi

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Consiglio Scientifico.

Il Consiglio Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati, previo parere favorevole del fondatore promotore dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Consiglio Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, il Fondatore promotore ed il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e

ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione o il Fondatore promotore ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali giuridici e scientifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Consiglio Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione o del Fondatore promotore.

Alle riunioni del Consiglio Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

Può altresì essere costituito un Comitato dei saggi, i cui membri di numero variabile sono individuati tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere di elevata qualificazione professionale o istituzionale e di specchiatissima condotta.

Art. 23

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è scelto e nominato, previo parere favorevole del Fondatore Promotore, dal Consiglio di Amministrazione tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili o tra società di Revisione iscritte nel relativo Albo.

Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa, ove richiesta la presenza dal Fondatore promotore o dal Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore resta in carica 4 anni e può essere riconfermato.

Art. 24

Controversie

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno devolute all'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 25

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Fondatore promotore, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 26
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Enrico MICHETTI;

" Ettore Dragoni teste;

" Giuseppe Noto teste;

" Giovanni Floridi - Notaio - sigillo